

REGOLAMENTO per la GESTIONE del SISTEMA di VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1) - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza installato nel territorio dell'Unione Tresinaro Secchia, ne regola l'uso, i limiti dello stesso, nonché definisce il trattamento dei dati acquisiti.
2. Il presente Regolamento garantisce che:
 - a. il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio dell'Unione Tresinaro Secchia, che comprende i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, e dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente od Associazione coinvolti nel trattamento.
 - b. l'uso del sistema avvenga nei limiti imposti dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", dal Provvedimento generale del Garante sulla Videosorveglianza del 29.04.2004 che ha rafforzato le garanzie per i cittadini in relazione al trattamento di dati personali mediante videosorveglianza, dalla circolare n. 558/421.2/70/456 dell'8/2/2005 del Ministero degli interni dipartimento della sicurezza pubblica in materia di videosorveglianza e dalla Delibera 19 aprile 2007 del Garante per la protezione dei dati personali che disciplina le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazioni e diffusione di atti e documenti di Enti Locali".

Art. 2) - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di **liceità, necessità, proporzionalità e finalità**.
 - a. Principio di **liceità**: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
 - b. Principio di **necessità**: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 - c. Principio di **proporzionalità**: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
 - d. Principio di **finalità**: dettato dal Provvedimento a carattere generale del 29 aprile 2004 del Garante per la protezione dei dati personali "Videosorveglianza provvedimento generale" che sancisce che gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi" (rif. art 11 comma 1 lett. b del Codice); i titolari perseguono solo finalità di loro competenza. In particolare l'Unione Tresinaro Secchia intende perseguire, attraverso l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, gli obiettivi rispondenti alle funzioni istituzionali proprie demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dalla L. 07/03/1986 n. 65 e

dalla L.R. 4 dicembre 2003 n. 24, sull'ordinamento della Polizia Locale, dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, dallo Statuto dell'Unione e dai regolamenti, secondo i limiti sanciti dal D.Lgs n. 196/2003 al quale si rinvia per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento. In particolare le principali finalità sono quelle stabilite dall'art.4 comma 1 del presente regolamento.

Le Forze dell'Ordine statali potranno essere collegati ai medesimi impianti di videosorveglianza per il perseguimento delle loro funzioni istituzionali comprese tra quelle stabilite al citato art. 4 comma 1 del presente regolamento.

Art. 3) - Definizioni

1. Al fine del presente regolamento si intende:
 - a. per "**banca dati**", il complesso organizzato di dati personali, raccolti in un'unità dislocata presso la sede, ad ingresso fisico controllato, del centro elaborazione dati utilizzato dall'Unione Tresinaro Secchia, accessibili esclusivamente attraverso l'utilizzo del software installato presso le centrali operative ubicate nelle principali sedi locali delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale del territorio;
 - b. per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio degli strumenti elettronici concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c. per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per "**titolare**", l'Ente Unione Tresinaro Secchia, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. per "**responsabile**", la persona fisica o la persona giuridica, preposta dal titolare al trattamento di dati personali;
 - f. per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g. per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o l'Associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j. per "dato anonimo", il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k. per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
 - l. per "**Codice**", il D.Lgs.n.196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - m. per "**Garante**", l'Autorità di cui all'art.153 del Codice.

Art. 4) - Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

1. La realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a:
 - controllare i punti critici di viabilità per definire con precisione gli interventi di polizia stradale, in particolare in caso di particolari calamità naturali o di incidenti stradali che prevedano blocchi del traffico.

- sorvegliare le zone adiacenti gli uffici comunali e gli edifici di particolare pregio storico ed architettonico ed in generale la tutela del patrimonio pubblico dei centri storici.
 - Monitorare, non a fini sanzionatori, le zone del territorio soggette a limitazione negli accessi, ai fini di stabilire la possibilità di autorizzare l'accesso in deroga, controllandone l'afflusso sia veicolare che pedonale.
 - Sorvegliare le aree di verde pubblico, i parcheggi pubblici ed i loro accessi.
 - prevenire fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
 - sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità od in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
 - favorire la repressione degli stessi fatti criminosi che si verificano nelle zone controllate dalle telecamere, ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di definire;
 - rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate.
2. L'archivio dei dati registrati costituisce, per il tempo di conservazione successivamente stabilito, un patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.
 3. L'impianto di videosorveglianza è di ausilio alle Forze di Polizia aventi competenza sul territorio, nonché alla Polizia Locale, nella loro azione di tutela e di controllo del territorio medesimo.

Art. 5) - Strumenti

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati basata su tecnologia mista via etere e su fibra ottica, di telecamere fisse e brandeggiabili e da sistemi di registrazione digitale che rendono possibile visualizzare quanto ripreso su personal computer dotati di apposito software gestionale e su sistemi di visualizzazione installati all'interno delle autovetture destinate ai servizi di polizia.
2. Il sistema è protetto da password personali e reso accessibile soltanto ai Responsabili incaricati del trattamento od a persone da loro delegate.

Art. 6) - Uso delle telecamere

1. La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime sono predefinite congiuntamente dai Responsabili, ed eseguite autonomamente o con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o del personale tecnico incaricato, assicurando il rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art.11 del Codice, specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti.
2. La suddetta posizione e le relative fasi non possono essere variate se non su indicazioni dei Responsabili e dietro comprovate esigenze.
3. È vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a. controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbe di sfuggire al controllo, causa lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b. comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo immediate o recidive, segnalate ai Responsabili od ai loro delegati;
 - c. supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.
4. Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti, nel caso in cui le Forze dell'Ordine abbiano necessità di estrapolare ed utilizzare le immagini per fini investigativi, informandone l'Autorità Giudiziaria.

Art. 7) - Titolari e Responsabili del trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati raccolti è l'Unione Tresinaro Secchia.
2. Responsabili del trattamento per l'Unione Tresinaro Secchia sono: il Comandante della Polizia Municipale, in relazione ai poteri attribuitigli dalle vigenti disposizioni, il Responsabile dei Servizi informativi per la registrazione e conservazione elettronica delle informazioni, nonché per la manutenzione del sistema; sono altresì i Responsabili di Distretto qualora nella sede distrettuale sia abilitata la visione delle immagini riprese nel territorio di competenza.
3. I Responsabili vigilano sull'utilizzazione dei dati e sul trattamento delle immagini in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle finalità di istituzione del sistema.
4. I Responsabili individuano, a loro volta, con atto scritto, rispettivamente tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale i soggetti incaricati del trattamento dei dati, selezionandoli tra i titolari della qualifica di agente di polizia giudiziaria che, per esperienza, stato di servizio e specifiche attitudini, offrono le migliori garanzie di affidabilità e riservatezza nell'espletamento del servizio. Il Responsabile dei Servizi informativi individuerà gli incaricati tecnici per il servizio di manutenzione ed assistenza.
5. Gli incaricati saranno sottoposti ad iniziative periodiche di formazione sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalità di utilizzo.
6. Il titolare del trattamento dei dati personali adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice.
7. In tutti i casi di dati personali soggetti a trattamenti da parte di strutture esterne (come ad es. per la visione, registrazione e conservazione delle immagini, manutenzione del sistema informatico), nell'eventualità, si provvederà a nominare i soggetti esterni che effettuano i trattamenti quali responsabili esterni del trattamento dei dati personali e a richiedere a tali soggetti esterni opportuna dichiarazione attestante l'osservanza ed il rispetto delle misure minime di sicurezza nel trattamento dati personali riservandosi la facoltà di effettuare opportuni accertamenti in tal senso.
8. Sono Responsabili esterni del trattamento i locali Comandi Carabinieri abilitati all'accesso alle immagini del territorio di competenza.

Art. 8) - Utilizzazione dei dati

1. Le immagini raccolte e registrate non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'art. 1 del presente regolamento.
2. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti sia propri che, di altri datori di lavoro pubblici o privati.
3. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale ed i dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo le esigenze di polizia o di giustizia.
4. L'impianto dovrà evitare la ripresa sistematica di luoghi privati.

Art. 9) - Modalità di accesso ai dati registrati

1. L'accesso ai dati registrati è consentito esclusivamente ai Responsabili del trattamento ed agli incaricati addetti ai servizi da essi designati.
2. Ciascuno di essi è dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.
3. Ogni singolo accesso ai dati sarà annotato in apposito registro informatico su cui saranno indicati, l'identità completa della persona che accede ai dati, il titolo dell'accesso, l'orario di ingresso e di uscita dello stesso.

4. Oltre agli incaricati, ogni altro soggetto potrà accedere ai dati esclusivamente munito di autorizzazione scritta e motivata rilasciata dai responsabili del trattamento, recante espressa e specifica indicazione circa tempi e modalità dell'accesso e ragioni del medesimo.

Art. 10) - Procedure per l'accesso alle informazioni registrate

1. Le procedure per accesso alle immagini possono essere attivate: sulla base di denunce di reati da parte dei cittadini, mediante segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute agli Organi di Polizia Giudiziaria, oppure a seguito di fattispecie penali che vengono rilevate direttamente dagli operatori di polizia giudiziaria nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere o nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Al fine di utilizzare a pieno le potenzialità del sistema di videosorveglianza gli uffici competenti di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale potranno analizzare le denunce o le segnalazioni di atti criminosi ricevute, con l'obiettivo di verificare se gli stessi siano avvenuti in zone video controllate.
3. Nei casi su riportati, una volta stabilita la necessità di accedere alla lettura di immagini registrate, l'organo di Polizia Giudiziaria informa uno dei Responsabili o suo incaricato, al fine di attivare le procedure di accesso e lettura delle immagini registrate.
4. Le immagini registrate potranno essere stampate a colori e riversate dal sistema su supporti magnetici o digitali per essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ogni qualvolta si sia in presenza di un reato.
5. É, comunque, vietata ogni forma di circolazione all'esterno ed utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 11) - Conservazione e cancellazione dei dati

1. La conservazione dei dati deve essere limitata, al massimo, ai sette giorni successivi alla rilevazione.
2. I dati, trascorso il termine di cui al comma precedente, verranno automaticamente cancellati.
3. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e ,comunque, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Art. 12) - Misure di sicurezza

Sono adottate le misure minime previste dagli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 (escluso punto h) nonché dall'allegato B) allo stesso D.Lgs. n. 196/03 recante "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

Art. 13) - Informativa agli utenti

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura dell'Unione Tresinaro Secchia, tramite i mezzi che si riterranno più idonei ed, in particolare, attraverso: pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione dell'impianto; apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell'allegato grafico al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004; affissione del presente Regolamento, all'Albo Pretorio dei Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano per trenta giorni; descrizione aggiornata dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere; pubblicazione sul sito Internet dell'Unione.

Art. 14) - Diritti dell'interessato.

1. É assicurato agli interessati identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, come previsto dal titolo II dello stesso Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere

l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza od il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

2. La risposta ad una richiesta di accesso ai dati conservati, formulata secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice, deve riguardare tutti i dati attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice. A tal fine, la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante esibizione od allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.
3. Sarà cura del Responsabile o suo delegato, provvedere senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, all'evasione della richiesta.
4. Nel caso di esito negativo all'istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15) - Trasmissione

Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia, al Garante, al Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, al Prefetto di Reggio Emilia nella sua qualità di Presidente del Comitato Provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla Questura di Reggio Emilia, al Comando dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza ed agli Organi di Polizia Giudiziaria del territorio.

Art. 16) - Norma transitoria e di rinvio

La responsabilità del servizio di trattamento dati personali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 opera a far data dalla consegna con appositi verbali dei sistemi di videosorveglianza installati nei Comuni in conformità alle norme giuridiche previste dal citato decreto 196/03 e dal presente regolamento. Nel caso in cui, transitoriamente, la registrazione e conservazione delle immagini avvenga presso il CED del Comune nel quale sono installate le telecamere, il responsabile del CED di quel Comune può essere individuato responsabile esterno, per la registrazione e conservazione elettronica delle informazioni, nonché per la manutenzione del sistema di pertinenza. Per quanto non previsto nel presente regolamento si attuano le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.